



REGIONE PIEMONTE
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE
PROTETTE DELLA VALLE SESIA
L.R. 29 giugno 2009, n° 19

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 263 del 30 ottobre 2018

CON IMPEGNO DI SPESA ☐

SENZA IMPEGNO DI SPESA ☒

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO DELL'AREA PROTETTA CON ARMI PER MOTIVI VENATORI AL SIG. FERRARIO FABIO

Premesso che:

L'art. 12 lettera k) della L.R. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", istituisce l'Ente di gestione delle Aree Protette della Valle Sesia, affidandogli in gestione il Parco Naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco Naturale del Monte Fenera;

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 13 del 10 febbraio 2016 è stato nominato Presidente dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia il sig. Ermanno De Biaggi;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 11, comma 3, lettera f) della Legge n° 394 del 06/12/1991;
Visto l'art. 8, comma 3, lettera b) della L.R. n° 19 del 29/06/2009;
Visto la D.G.R. n° 46-829 del 15/10/2010 e n° 5-2599 del 19/09/2011;
Visto la delibera del Consiglio n° 33 del 24/09/2012;

DETERMINA

Di autorizzare Il sig. **FERRARIO FABIO** nato a **ROBECCHETTO CON INDUNO (MI)** il **01/12/1957** e residente a **ROBECCHETTO CON INDUNO (MI)** via **TRIESTE N° 6**, porto d'armi n° **190083-P**, tel. **3479516240**, esclusivamente nelle giornate di esercizio venatorio, ex art. n° 45 L. R. n° 70/96, da un'ora e mezza prima del sorgere del sole a un ora e mezza dopo il tramonto, a percorrere con fucile a canna liscia, canna rigata e relativo munizionamento, il seguente tragitto:

1

- **esclusivamente veicolare** nel tratto dalla Chiesa di San Bernardo della Cremosina lungo la strada comunale della Bertagnina sino alla Bertagnina;
- **esclusivamente pedonale**, nel tratto Bertagnina per proseguire lungo la strada comunale Bertagnina-Soriso sino alla cappella del Crocifisso;

Si allega n° 1 mappa, (tratto chiesa di San Bernardo della Cremisina – Bertagnina - Cappella del Crocifisso) quale parte integrante della presente autorizzazione.

E' vietato introdurre o trasportare la tipologia di arma non autorizzata.

E' vietata qualsiasi sosta e/o fermata intermedia all'interno dell'area, se non per cause di forza maggiore.

E' obbligatorio il trasporto dell'arma scarica e in custodia chiusa con munizionamento conservato separatamente dall'arma.

E' obbligatorio tenere l'eventuale cane a bordo del veicolo o al guinzaglio in caso d'autorizzazione all'attraversamento a piedi.

E' obbligatorio portare con sé ed esibire al personale addetto alla vigilanza i seguenti documenti in originale:

1. La presente autorizzazione;
2. la normale documentazione obbligatoria per il porto dell'arma.

L'Ente parco si riserva la facoltà di revocare la presente autorizzazione qualora sopraggiunga un motivo per cui ne sarebbe stato negato il rilascio ai sensi della D.C. n° 33 del 24/09/2012.

La violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione equivale alla mancanza dell'autorizzazione stessa e comporta il ritiro e la revoca immediata del provvedimento autorizzativo, nonché alle eventuali sanzioni amministrative e penali derivanti.

La presente Autorizzazione scade alla data di scadenza dell'autorizzazione del porto d'armi (**20/06/2024**).

Il responsabile della vigilanza p.o.
(is. direttivo Tosetti Roberto)




direttore
(dott.ssa Furno Nicoletta)

